



Corte IV
D-3947/2022

Sentenza del 20 settembre 2022

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gregor Chatton, Susanne Bolz-Reimann,
cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A. _____, nato il (...), alias
A. _____, nato il (...), alias
B. _____, nato il (...),
Afghanistan,
rappresentato dalla MLaw Elena Formisano,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura
Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);
decisione della SEM del 31 agosto 2022 / N (...).

Fatti:**A.**

A.a A._____ ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) aprile 2022, dopo essere stato fermato dalle guardie di confine elvetiche, alle quali ha dichiarato di essere minorenne.

A.b Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", del 28 aprile 2022, è risultato che l'interessato aveva depositato una precedente domanda d'asilo in Croazia il (...).

A.c Il (...) maggio 2022, il richiedente l'asilo è stato sentito nell'ambito di una prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito anche: verbale RMNA). A supporto delle sue affermazioni, con scritto del 20 maggio 2022, l'interessato ha inoltrato copia della sua taskara, con una breve descrizione e traduzione della medesima.

A.d Tramite il rapporto peritale datato 15 giugno 2022, il (...), ha presentato, su mandato della SEM del 3 giugno 2022, le sue conclusioni circa gli esami medici eseguiti il (...) giugno 2022 tendenti alla determinazione dell'età del richiedente l'asilo.

A.e Con scritto del 17 giugno 2022, la SEM ha concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito al fatto, tenuto conto degli elementi emersi sia in corso d'audizione che dalla perizia medica esperita, di ritenere la sua minore età inverosimile e conseguentemente di modificare la sua data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) al (...). Il 23 giugno 2022, il richiedente ha trasmesso le proprie osservazioni al riguardo. In medesima data, la SEM ha proceduto a modificare la sua data di nascita registrata in SIMIC ([...]) al (...).

A.f Sempre il 23 giugno 2022, l'autorità elvetica preposta, ha presentato alla sua omologa croata una richiesta di ripresa in carico dell'interessato basata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Con risposta dell'8 luglio 2022, le autorità croate hanno rifiutato per il momento la ripresa in carico dell'interessato, chiedendo segnatamente alle autorità elvetiche di trasmettere la perizia medico-legale

tradotta in inglese, perché potesse essere possibile per loro riesaminare il caso.

A.g Pertanto, il 28 luglio 2022, la SEM ha richiesto alla Croazia il riesame ex art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentato in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE), del loro rifiuto, allegando anche la traduzione in inglese della perizia medico-legale; sollecitandola nuovamente a riprendere in carico l'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Domanda che è stata reiterata con messaggio elettronico del 10 agosto 2022, fissando quale ultimo termine utile di risposta, l'11 agosto 2022.

A.h L'autorità croata preposta, ha risposto positivamente il 10 agosto 2022, accettando la ripresa in carico dell'interessato fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III, informando altresì in merito che, a causa della partenza non controllata del richiedente l'asilo dal centro di ricezione prima della sua audizione, la sua procedura di domanda d'asilo – depositata dal medesimo il (...) – sarebbe stata sospesa il (...), diventando definitiva quale decisione il (...).

B.

Con decisione del 31 agosto 2022 – notificata il 2 settembre 2022 (cfr. atto SEM n. [...]43/1) – l'autorità inferiore non è entrata nel merito della summenzionata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo l'allontanamento (*recte*: trasferimento) dell'interessato dalla Svizzera verso la Croazia e l'esecuzione della medesima misura, nonché osservando che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo.

C.

Per il tramite del plico raccomandato del 9 settembre 2022 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il succitato provvedimento dell'autorità inferiore, chiedendo, in limine, la sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché che gli sia accordato accesso ai documenti

relativi alle informazioni possedute dalla SEM in merito alla Croazia e, ove ritenuto opportuno da parte del Tribunale, di concedergli un breve termine per un eventuale complemento all'atto ricorsuale. Nel merito, egli ha concluso all'annullamento della decisione avversata ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM, affinché effettui un esame nazionale della domanda d'asilo o, in subordine, perché proceda a complementi istruttori. Contestualmente, egli ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

D.

Il 13 settembre 2022, il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale misura supercautelare (cfr. risultanze processuali).

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.

3.

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

4.

4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

4.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

5.

5.1 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti).

5.2

5.2.1 Nel caso in disamina, l'autorità inferiore non ha creduto all'allegata minore età dell'insorgente. In primo luogo, egli non avrebbe consegnato alcun documento originale comprovante la sua identità, essendo che la copia della taskara da lui presentata, non risulterebbe un documento sicuro contro possibili falsificazioni e di cui sia possibile analizzarne l'autenticità. In secondo luogo, egli non avrebbe fornito delle dichiarazioni verosimili, sia riguardo alla sua età, che in merito alla sua biografia, che si sarebbero caratterizzate per la loro approssimazione, contraddittorietà e vaghezza. In terzo luogo, anche dalla perizia medica esperita, risulterebbe che la sua età minima sarebbe di (...) anni, e quindi che l'età da lui dichiarata, possa

essere esclusa, risultato che corroborerebbe l'inverosimiglianza della sua minore età. Da ultimo, anche le argomentazioni contenute nella presa di posizione del 23 giugno 2022 non sarebbero convincenti. In un apprezzamento globale di tutti questi elementi, la SEM è quindi giunta alla conclusione di considerarlo maggiorenne per il seguito della sua procedura, con una data di nascita modificata in SIMIC in (...).

5.2.2 Con la sua impugnativa, il ricorrente contesta la succitata valutazione dell'autorità inferiore riguardo alla determinazione della sua età, ritenendola inesatta ed incompleta, in quanto non avrebbe tenuto conto di tutti gli elementi a favore – quali il contesto sociale dal quale egli proviene, il suo analfabetismo e la sua incapacità di utilizzare dei riferimenti temporali precisi e lineari, come pure la presentazione della copia della taskara – ed a sfavore della sua minore età, prendendo in considerazione soltanto questi ultimi, violando di conseguenza il principio inquisitorio. Altresì, ritiene inconferente basare un'inverosimiglianza su dichiarazioni che egli avrebbe reso, durante il controllo delle guardie di confine, senza la presenza di un interprete. Peraltro, quanto da lui addotto circa le sue origini e la sua età durante il verbale RMNA, sarebbe lo stesso di quanto indicato al medico che aveva effettuato la perizia, ciò che dimostrerebbe la coerenza dei suoi asserti. L'insorgente contesta anche i risultati della perizia medica stabilita al fine di determinare la sua età e la valutazione espressa dall'autorità inferiore in proposito, in particolare rispetto ai campioni di popolazione differenti da quelli della sua appartenenza, presi in esame per l'esame odontostomatologico e quello sterno-clavicolare. Tra gli indizi che la SEM avrebbe dovuto considerare nella valutazione dell'età, vi sarebbe inoltre la risposta alla domanda di riesame della SEM da parte delle autorità croate, da cui risulta che il ricorrente è stato registrato in Croazia quale minore. Un'indagine istruttoria con le autorità croate in merito, sarebbe stata opportuna al fine di determinare l'età dell'insorgente e poter quindi determinare correttamente lo Stato membro responsabile secondo il RD III. Altresì, la SEM non avrebbe valutato, in modo errato, la questione dell'età alla luce anche dell'art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), violando quindi anche il principio dell'interesse superiore del fanciullo.

5.3 A titolo preliminare, il Tribunale osserva come le censure sollevate dall'insorgente circa una valutazione parziale da parte dell'autorità inferiore degli elementi a favore ed a sfavore della sua minore età, come pure non dando rilevanza alle generalità da lui fornite in Croazia, si confondono con il merito, ovvero sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore in specie. In quanto tali, verranno quindi trattate di seguito. Tuttavia,

occorre già evidenziare come, al contrario di quanto sostenuto dall'insorgente, l'autorità inferiore ha preso in esame nella sua valutazione la copia della taskara da lui depositata agli atti (cfr. p.to II, pag. 3), come pure le dichiarazioni da lui rese durante l'audizione RMNA (cfr. p.to II, pag. 3 seg.). La circostanza che la SEM abbia riconosciuto soltanto un valore probatorio ridotto alla taskara – per le considerazioni sufficientemente motivate e chiare presenti nel provvedimento impugnato – come pure che non abbia dato rilevanza ad alcuni elementi all'incarto, segnatamente il fatto che le autorità croate lo avrebbero registrato come minorenni, non risulta essere lesivo del principio inquisitorio che si imponeva all'autorità inferiore (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), bensì deriva dal suo potere di apprezzamento.

Ne discende quindi che le censure formali mosse dal ricorrente nel senso sopra esposto, nei confronti del provvedimento impugnato, risultano essere infondate.

5.4

5.4.1 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. *ivi cit.*).

5.4.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia familiare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3*bis* in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. *cit.*). Una volta esaurita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. *cit.*).

5.4.3 Tornando al caso di specie, dall'esame odontostomatologico è risultata quale conclusione – fondata sui denti del giudizio presenti (denti n. 18, 28, 38 e 48) – un'età media di 20,5 anni. Analizzando più in dettaglio la tabella dei risultanti inerenti ai diversi metodi di stima dell'età utilizzati dal medico-perito per la precedente valutazione, si possono estrapolare le età minime (di cui l'età inferiore è di 18,11 anni secondo i metodi Mincer e coll.

per i denti n. 18 e 28), nonché le età massime (di cui l'età superiore massima è di 26,4 secondo il metodo Kahl e Schwarze per il dente n. 38). Dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata invece un'età minima di 19,14 anni e un'età media di 29,7 anni, con una deviazione standard di 5,1 anni (cfr. n. 20/11, pag. 4 segg.). Alla luce di quanto precede, e conformemente alla giurisprudenza del Tribunale espressa nella DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2, dato che in entrambe le valutazioni le età minime si attestano al di sopra dei 18 anni, si può ritenere che tali risultati costituiscano un indizio molto forte di maggiore età dell'interessato. Pertanto, in tale circostanza, risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2; ed a titolo esemplificativo nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-3045/2022 del 20 luglio 2022 consid. 7.3.2 con ulteriori rif. cit.). Tale valutazione non viene scalfita neppure dalle argomentazioni presenti nel gravame. Difatti, nella casistica in cui rientra la fattispecie, la circostanza che i campioni utilizzati dai medici-periti non fossero riferibili alla popolazione afghana, risultano privi di rilevanza, come più volte considerato nella giurisprudenza dello scrivente Tribunale in proposito (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.3; tra le altre la sentenza del Tribunale D-5268/2021 del 10 dicembre 2021 consid. 7.1). Inoltre, dagli atti non traspare come le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza non siano state nel caso in parola rispettate. Il rapporto peritale non risulta difatti essere contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. È inoltre sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato.

5.4.4 Sulla scorta delle considerazioni sopra ritenute, rimane dunque soltanto un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove presenti agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici che attestano della maggiore età dell'insorgente, in concreto, particolarmente concludente.

5.4.5 In rapporto alla taskara, prodotta soltanto in copia dall'insorgente, è a ragione che l'autorità inferiore ha riconosciuto un valore probatorio ridotto, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza costante del Tribunale in materia (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.). Peraltro, le dichiarazioni rilasciate in merito all'ottenimento del documento da parte del ricorrente, ovvero che egli sarebbe stato presente allorché suo padre avrebbe richiesto la taskara e che "*era molto piccolo*" quando gliela avrebbero rilasciata (cfr. verbale RMNA, p.to 4.03, pag. 8), si discosta dall'anno d'emissione indicato nella taskara, ovvero il (...) (secondo il calendario afghano, equivalente all'anno [...] nel calendario gregoriano), che secondo le informazioni dell'insorgente sarebbe stato anche più o meno il periodo del suo

espatrio (cfr. verbale RMNA, p.to 1.17.05, pag. 5), ed avrebbe avuto secondo la data di nascita presente sulla medesima taskara ([...] del calendario afghano, pari al [...] del calendario gregoriano), tra i (...) ed i (...) anni. Appare inoltre poco credibile che se il ricorrente fosse stato presente al momento dell'emissione della taskara, egli non fosse venuto a conoscenza della sua data di nascita effettiva già in tale momento, ed abbia dovuto attendere poco prima di giungere in Svizzera per conoscere unicamente la sua età da parte dei genitori (cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3; p.to, 4.03, pag. 8). Altresì, il fatto che egli abbia indicato la data di nascita esatta così come contenuta nella taskara (ovvero il [...]), senza tuttavia conoscere la stessa in modo preciso (salvo l'anno, ma non il mese ed il giorno secondo le sue dichiarazioni), né il contenuto effettivo della taskara (cfr. verbale RMNA, p.to 4.03, pag. 8 seg.), è un elemento che solleva ulteriori dubbi circa l'originalità di tale documento. Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ritiene che il predetto sia ascrivibile ad un mezzo di prova di compiacenza, ovvero inoltrato ai soli fini della causa, al quale non può essere riconosciuto alcun valore probatorio.

5.4.6 Proseguendo nell'analisi, anche volendo parzialmente relativizzare a favore dell'insorgente le asserzioni da lui rilasciate nel corso del verbale RMNA, come proposto dal medesimo nel gravame; vi sono tuttavia degli elementi che inficiano in modo importante la credibilità degli asserti da lui rilasciati circa la sua età. Innanzitutto, a differenza di quanto sembra voler far credere il ricorrente, egli non risulta essere totalmente analfabeta. Difatti, se d'un canto riferisce di non aver letto la sua taskara, in quanto non saprebbe leggere (cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 4), nonché che comprenderebbe un po' il calendario gregoriano, ma non invece quello afghano (cfr. verbale RMNA, p.to 1.17.05, pag. 5); d'altro canto è lui stesso che riferisce di aver scritto su un foglio le sue generalità (cfr. verbale RMNA, p.to 4.03, pag. 9), nonché è riuscito ad indicare la data esatta nella quale si è svolta l'audizione RMNA avendola letta "*dalla tessera*" (cfr. p.to 1.17.05, pag. 6). Si dubita pertanto delle sue asserzioni in merito alle sue effettive conoscenze scolastiche di base. Il ricorrente non è inoltre riuscito nell'intento, neppure nel ricorso, di spiegare le importanti incongruenze relative alla sua data di nascita rilevate nella decisione impugnata, alla quale, onde evitare inutili ridondanze, si rinvia (cfr. p.to II, pag. 3), in quanto sufficientemente dettagliata e corretta in merito. L'evenienza che al momento della presentazione della domanda d'asilo così come allorché è stato controllato dalle guardie di confine, non fosse presente un interprete è, nelle circostanze sopra edotte – ovvero che il ricorrente ha dichiarato di aver lui stesso scritto la sua data di nascita, e che la medesima combaciava con quella presente nella taskara secondo il calendario afghano, malgrado egli

abbia allegato di averla indicata casualmente, poiché sarebbe stato certo soltanto di avere (...) anni (cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3; p.to 4.03, pag. 8 seg.) – meramente pretestuosa. Altresì, il fatto che nel corso dell'esame medico-peritale il ricorrente abbia indicato di non conoscere la sua data di nascita come pure che alcune sue informazioni biografiche combacino con quelle rilasciate durante l'audizione RMNA, non possono assurgere ad elementi probanti la veridicità dei suoi asserti circa la sua minore età, visti gli importanti elementi incongruenti sopra rilevati. Peraltro, l'evenienza che l'insorgente abbia dichiarato alle autorità croate un'altra data di nascita (ovvero il [...]) rispetto a quelle fornite invece alle autorità svizzere, al contrario di quanto motivato da quest'ultimo nel gravame, agli occhi del Tribunale appare essere un ulteriore indizio d'inverosimiglianza dei suoi asserti.

5.4.7 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente – al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. *supra* consid. 5.4.1), non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità alla giurisprudenza summenzionata (cfr. *supra* consid. 5.4.1), nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili, e come rettamente concluso dalla SEM nella decisione impugnata, egli non possa avvalersene. Ciò posto, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel suo ricorso, viste le conclusioni di cui sopra, non risulta esservi spazio in specie per un'applicazione del principio "*in dubio pro minor*" a cui si riferisce il ricorrente nella sua impugnativa in rapporto all'art. 3 CDF (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2 con ulteriore riferimento citato), e la SEM, a ragione, non ne ha quindi tenuto conto nella sua valutazione.

6.

6.1 Nel suo memoriale ricorsuale, l'interessato rimprovera alla SEM di aver stabilito in maniera inesatta ed incompleta i fatti pertinenti relativi alla sua situazione di salute, come pure circa le allegazioni da lui rese sulle condizioni di accoglienza in Croazia. Riguardo quest'ultima questione, ravvisa pure una violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità inferiore nella decisione avversata. Per di più, il ricorrente censura l'agire della SEM, che non avrebbe referenziato nella sua decisione le fonti alle quali farebbe riferimento per apprezzare la situazione generale dei richiedenti

l'asilo in Croazia, non citando tali accertamenti neppure nell'indice degli atti all'incarto, e non concedendogli neppure l'accesso ed il diritto di esprimersi riguardo alla documentazione sulla quale fonderebbe la sua valutazione. In tal senso, la SEM avrebbe violato il suo diritto di essere sentito. Tali censure formali vanno analizzate in primo luogo, in quanto sono suscettibili di comportare l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e i riferimenti ivi citati, 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1 e riferimenti citati).

6.2 Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

6.3 Nella presente disamina, il Tribunale ritiene che la SEM abbia correttamente istruito la causa.

6.3.1 Dal profilo dello stato di salute, risulta dalla documentazione medica agli atti, che l'insorgente è stato visitato una prima volta il 27 giugno 2022, nell'ambito del quale per il riferito dolore all'emitorace sinistro, è stata svolta anche una radiografia del torace, risultata nella norma, nonché è stata richiesta una presa a carico psichiatrica, con la prescrizione farmacologica di Trittico 50 mg (cfr. n. 30/4). Il 2 agosto 2022, si è poi svolto il consulto psichiatrico, nel quale sono state poste le diagnosi di disturbo post-traumatico da stress e insonnia non organica. Quale procedere, sono stati indicati dei colloqui di sostegno, impostazione e monitoraggio della terapia farmacologica, segnalando che il prossimo appuntamento è previsto con la Dr.ssa med. C. _____, la quale prenderà contatto con il Centro dove è alloggiato l'interessato per fissare la data (cfr. n. 35/2). Data della visita, che però non appare essere stata (ancora) fissata secondo gli atti presenti all'incarto (cfr. n. 39/1). Sulla scorta di tali informazioni, l'autorità inferiore disponeva di sufficienti elementi per determinarsi sullo stato valetudinario dell'insorgente. In particolare, non può essere rimproverato alla SEM di non

aver atteso l'ulteriore eventuale colloquio, che appare essere unicamente di controllo, per decidere della causa. Invero, anche ammettendo che dei futuri consulti di sostegno possano permettere di precisare le componenti del trattamento dell'insorgente, ciò non toglie che, al momento della pronuncia della decisione, la diagnosi come pure il trattamento farmacologico erano stati poste rispettivamente prescritto. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame, il dolore allegato al torace è stato opportunamente vagliato dal medico, senza che venisse segnalato nulla di rilevante in proposito (cfr. n. 30/4). Non è inoltre comprensibile quale pregiudizio avrebbe arrecato al ricorrente, il fatto che la visita psichiatrica sia avvenuta a distanza di poco più di un mese dal precedente consulto medico, in assenza d'indizi concreti e sufficienti che corroborino l'esistenza di gravi problemi medici.

6.3.2 Per quanto poi attiene alle condizioni di accoglienza che il ricorrente avrebbe vissuto in Croazia, al contrario di quanto sostenuto da questi nel suo gravame (cfr. p.to 48 segg., pag. 10), egli ha avuto ampia possibilità di esprimersi nell'ambito dell'audizione RMNA, con anche dei quesiti specifici posti dalla sua rappresentante legale e persona di fiducia, presente durante il verbale (cfr. p.to 8.01, pag. 11). Inoltre, nulla avrebbe impedito il ricorrente dal presentare ulteriori elementi o mezzi di prova a supporto dei suoi asserti sia nell'ambito del seguito della procedura, segnatamente con le osservazioni del 23 giugno 2022, che con il presente ricorso. Opportunità che non è stata invece colta dall'insorgente, non avendo quest'ultimo neppure nel suo gravame allegato alcunché di maggiormente concreto, rispetto a quanto già rilevabile dai suoi asserti resi nell'ambito dell'audizione RMNA. A tali condizioni, non si ravvede alcuna violazione del principio inquisitorio da parte della SEM, né si può rimproverare alla stessa di non aver istruito maggiormente la causa rispetto tale aspetto. Peraltro, l'autorità inferiore ha espresso in modo limpido nel suo provvedimento, le argomentazioni che l'hanno condotta alle conclusioni di ammettere la competenza della Croazia nella trattazione della domanda d'asilo dell'insorgente, anche ed in particolare prendendo in esame gli asserti riguardo ai centri di accoglienza rilasciati dal medesimo nell'ambito del verbale RMNA (cfr. p.to II, pag. 8 della decisione impugnata). Dall'articolato memoriale ricorsuale presentato, si evince inoltre come il ricorrente abbia ampiamente compreso le motivazioni che hanno guidato la SEM nel suo giudizio, anche in modo particolare riguardo alle condizioni d'accoglienza vigenti in Croazia. Pertanto, non si ravvisa in specie neppure alcuna violazione dell'obbligo di motivazione (cfr. per ulteriori sviluppi DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2;

sentenza del TF 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2) da parte dell'autorità inferiore.

6.3.3 Da ultimo, l'insorgente non può rimproverare all'autorità inferiore di non aver specificato meglio nella sua decisione o nell'indice degli atti le informazioni e gli accertamenti sulla quale si è fondata per apprezzare in modo generale la situazione presente in Croazia per i richiedenti l'asilo. Invero, tale questione è già stata decisa dal Tribunale in più occasioni concernenti dei trasferimenti Dublino verso il suddetto Paese, dove è stato già considerato che tale modo di procedere della SEM non è contrario al diritto di essere sentito, in quanto l'argomentazione presente nella decisione impugnata era sufficiente per comprendere il ragionamento fondante la stessa e permetteva di impugnare in piena conoscenza di causa la stessa (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-2381/2022 del 9 giugno 2022 consid. 2.6 con ulteriori rif. cit.). Peraltro non si vede come la SEM – o il Tribunale come richiesto dall'insorgente in subordine nel suo gravame – possa dare accesso al ricorrente a della documentazione che non è presente in alcun modo agli atti della fattispecie. Non si può quindi dare alcun seguito alla richiesta in subordine di accesso agli atti formulata in modo generico nel ricorso dall'insorgente. Ad ogni modo, anche si ritenesse che il modo di procedere della SEM impedisse di verificare la portata e l'attualità delle sue fonti, tale mancanza non comporterebbe alcuna conseguenza, in quanto gli elementi utilizzati dalla SEM onde forgiare il proprio convincimento s'iscrivono palesemente nella giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. nello stesso senso: sentenza del Tribunale E-2381/2022 succitata consid. 2.6 con ulteriore rif. cit.).

6.3.4 Ne discende che le censure formali, in quanto infondate, devono essere integralmente respinte.

7.

7.1 Venendo ora al merito, ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: *take back*), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).

7.2 Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 *primo capoverso* RD III).

7.3 Giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.200; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

7.4 Inoltre, ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

8.

Nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo pregressa in Croazia il (...) (cfr. n. 8/2 e 9/1). Informazioni che sono state anche in parte confermate dal ricorrente nel corso del verbale RMNA (cfr. n. 15/12), il quale è stato pure sottoposto ad una perizia medico-legale onde determinarne la sua età (cfr. n. 20/11 e quanto già sopra rilevato in merito al consid. 5). Su tali presupposti, il 23 giugno 2022, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità competente croata, entro i termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 27/5). Successivamente alla richiesta di riesame da parte della Svizzera del 28 luglio 2022, seguita ad un primo rifiuto condizionale da parte della Croazia in data 8 luglio 2022, la Croazia ha esplicitamente accolto la stessa il 10 agosto 2022 fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III. Tale

procedura di riesame, rispetta i termini prescritti all'art. 5 par. 2 del Regolamento CE.

Alla luce di quanto precede la Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico l'insorgente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente (cfr. nello stesso senso, fra le tante, le sentenze del Tribunale D-3316/2022 del 29 agosto 2022 con ulteriori rif. cit.; D-6591/2020 del 13 gennaio 2021 consid. 6.6).

9.

Visto quanto allegato nel gravame, il Tribunale ritiene giudizioso rammentare che quantunque ai sensi degli art. 31 e 32 RD III spetti alle autorità incaricate per l'esecuzione del trasferimento rimettere – se del caso – alle autorità straniere competenti le informazioni che consentono un'adeguata assistenza medica alla persona trasferita, ciò non costituisce in alcun modo un prerequisito per l'accettazione, da parte di queste ultime autorità, del trasferimento di un richiedente nel loro territorio (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale D-6058/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 7 e D-2641/2017 dell'11 maggio 2017).

10.

10.1 Per il resto, la Croazia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale E-2381/2022 del 9 giugno 2022 consid. 5.2 e 5.3).

10.2 La succitata presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6;

sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5),

10.3 Il Tribunale ha già avuto modo reiteratamente di evidenziare come il sistema d'accoglienza croato – benché sia oggetto di diverse critiche da parte di svariati organismi, tra i quali quelli citati anche nel ricorso dall'insorgente – non sia contraddistinto da carenze sistemiche né vi siano presenti comprovati rischi di respingimenti (cosiddetti “*push-backs*”) alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina, laddove sia confrontato con trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia (i cosiddetti “*take back*”; cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale E-1854/2022 del 1° settembre 2022 consid. 6.4 con ulteriori rif. cit.). Iscrivendosi in tale contesto, né i rapporti richiamati con l'impugnativa, né le allegazioni ricorsuali permettono di sovvertire la suesposta presunzione.

10.4 Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2^a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.

11.

11.1 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale disposizione normativa, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

11.2 Innanzitutto, in relazione alle allegazioni ricorsuali riguardo al rischio che, essendo stata la procedura d'asilo del ricorrente in Croazia interrotta, questi sarebbe eventualmente tenuto a ripresentare una nuova domanda d'asilo, esponendolo al reale rischio di ritrovarsi in condizioni degradanti, non riuscendo ad accedere al sistema d'asilo e d'accoglienza croato, si osserva quanto segue. Al di là di mere supposizioni ed allegazioni di parte, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli

elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Neppure può essere desunto dalle sue dichiarazioni né dalla documentazione agli atti, che egli non abbia avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato. Le condizioni di accoglienza a cui egli sarebbe stato confrontato nel predetto Paese – la scarsità del cibo ed il fatto che questo non fosse buono, che non gli avrebbero dato dei vestiti, o lasciato uscire, o ancora che nel Centro d'accoglienza dove lui era alloggiato non ci fosse un medico, né vi fosse stato un interprete o un avvocato allorché gli sarebbero state rilevate le impronte (cfr. verbale RMNA, p.to 8.01, pag. 11) – da lui descritte nel verbale RMNA e ribadite nel suo ricorso (cfr. p.to 50, pag. 10), risultano essere sommarie e poco circostanziate, e non sono in tal senso in alcun modo provate o rese verosimili. Fra l'altro, egli non ha allegato di essersi rivolto alle autorità preposte croate, onde far valere i suoi diritti in merito, se considerava fossero stati violati in qualsiasi modo gli stessi. L'insorgente con i suoi asserti, non ha quindi apportato alcun indizio oggettivo, concreto e serio che sarebbe privato durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva accoglienza e che non potrebbe beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i suoi diritti. Non è neppure riuscito nell'intento di dimostrare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del suo trasferimento in Croazia.

11.3 Dal profilo dello stato di salute, visto quanto già sopra rilevato (cfr. consid. 6.3.1), non vi sono indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale applicabile in materia (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Allo stesso modo, non vi sono neppure elementi per sospettare che le problematiche di salute di cui è affetto il ricorrente possano raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Non risulta inoltre inopportuno evidenziare come, in linea di principio, la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, debba provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria compren-

dente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva; cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-3217/2022 del 2 agosto 2022 consid. 5.3). Non vi sono dunque motivi per ritenere che il ricorrente non potrà proseguire, ove necessario, la presa a carico psichica ed i trattamenti. Il suo quadro clinico, risulta quindi non ostativo all'esecuzione del trasferimento. A tali condizioni, la richiesta di garanzie di una presa in carico efficace e senza interruzioni da parte delle autorità croate, come postulato dall'insorgente nel gravame, non era in alcun modo necessario.

11.4 Ad ogni modo se, dopo il suo trasferimento nel suddetto Stato membro, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione violi i suoi obblighi fondamentali, apparterrà al ricorrente medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza).

11.5 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d'apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta pertanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

11.6 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia rimane competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III.

12.

Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il succitato non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In conclusione, con il provvedimento impugnato l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti

(art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

13.

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, che quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risultano essere senza oggetto.

14.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

15.

Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 13 settembre 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. HANSJÖRG SEILER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2^a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

16.

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3.

Non si prelevano spese processuali.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Alissa Vallenari

Data di spedizione: